



**Comune di  
Fucecchio**

---

# **Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 6 giugno 2007

modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 9 marzo 2009



Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	2
Art. 2 - Lavori eseguibili in economia .....	2
Art. 3 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia .....	3
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia .....	3
Art. 5 - Programmazione e previsione .....	4
Art. 6 - Responsabile del procedimento .....	4
Art. 7 - Gli atti della procedura in economia .....	4
Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta .....	5
Art. 9 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario - Modalità di affidamento .....	5
Art. 10 - Contratti aperti.....	6
Art. 11 - Garanzie.....	7
Art. 12 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive .....	7
Art. 13 - Interventi d'urgenza e di somma urgenza .....	7
Art. 14 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco.....	8
Art. 15 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.....	8
Art. 16 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo.....	8
Art. 17 - Rinvio dinamico .....	9
Art. 18 - Entrata in vigore .....	9

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione in economia di lavori o di interventi misti di lavori, forniture e servizi ove la componente dei lavori è prevalente, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»).
2. A tal fine, il presente Regolamento intende garantire capacità di intervento basata su criteri di efficienza e di efficacia, individuando procedure improntate a tempestività e snellezza operativa, nel rispetto della trasparenza e della concorrenza fra gli operatori.

### **Art. 2 - Lavori eseguibili in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
  - A) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di intervento:
    - a) opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
    - b) riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali, o quando ricorra l'effettiva urgenza di ripristinare condizioni di sicurezza;
    - c) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
    - d) lavori da eseguirsi senza indugio quando l'intervento sia necessario per garantire il mantenimento di servizio pubblico;
  - B) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di intervento:
    - a) interventi su impianti o reti di servizi (es. pubblica illuminazione, impianti semaforici, impianti elettrici ecc.) quando l'intervento è necessario per assicurare il funzionamento del servizio pubblico al fine di garantire la sicurezza o l'igiene pubblica;
    - b) interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
    - c) interventi, anche già programmati, in materia di sicurezza che eventi imprevedibili impongano di anticipare celermente;
  - C) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - D) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità; rientrano in questa fattispecie le seguenti tipologie di intervento:
    - a) prove geognostiche e geologiche; prove stratigrafiche e relativi oneri;
    - b) sondaggi, rilievi, verifiche tecniche, scavi, picchettamenti ecc.;

- c) rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o di parti di edifici e/o di finiture necessarie a riportare alla esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell'immobile
  - E) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, compresi i lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
  - F) lavori di cui alle fattispecie che precedono, non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
2. Possono inoltre essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 2, i seguenti lavori:
- A) lavori relativi ai beni culturali, di cui al D. Lgs 22.01.2004 n. 42 nei casi di urgenza, ovvero di somma urgenza, nei quali il ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e per la tutela del bene;
  - B) lavori relativi ai beni culturali, di cui al D. Lgs 22.01.2004 n. 42, per le particolari tipologie da individuarsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, di cui all'art. 204 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all'articolo 4, comma 3, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i ripristini di tratti stradali o di marciapiedi o di percorsi ciclo pedonali asfaltati o bitumati, le riparazioni di manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, la sistemazione di aiuole spartitraffico e dei collegamenti pedonali;
  - b) la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale e la manutenzione degli impianti semaforici e simili; la manutenzione o ristrutturazione di barriere e protezioni stradali, dispositivi dissuasori, barriere paramassi e simili;
  - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni immobili comunali, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
  - d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
  - e) manutenzione e riparazione di reti e impianti relativi al servizio idrico, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
  - f) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
  - g) manutenzione e riparazione di giardini, piazze pubbliche, impianti sportivi e parchi gioco;
  - h) manutenzione, riparazione ed integrazione di elementi di arredo urbano;
  - i) manutenzione e riparazione di strutture cimiteriali e relative pertinenze;
  - j) lavori di cui alle fattispecie che precedono, non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
  - k) lavori accessori e strumentali all'installazione di beni o alla prestazione di servizi forniti in economia ai sensi delle vigenti norme regolamentari comunali.

### **Art. 3 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia**

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario;
  - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali il responsabile del procedimento organizza a mezzo del personale dipendente dell'ente o dall'ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di flessibilità ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia;
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

### **Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia eseguiti mediante cottimo fiduciario non può superare l'importo di euro 200.000,00=;
2. Ai sensi dell'art. 204, comma 4, del D.Lgs 163/2006, l'affidamento di interventi in economia, eseguiti mediante cottimo fiduciario o con sistema misto, su beni culturali di cui al D. Lgs 22.01.2004 n. 42, non può superare l'importo di euro 300.000,00=;
3. Limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di opere o impianti di cui all'articolo 2, comma 3, l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario non può superare l'importo complessivo di **euro 150.000,00**, qualora non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 2, comma 1 e 2 (**articolo così modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.... del .....**).
4. Gli interventi eseguiti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad euro 50.000,00=.
5. L'importo di cui ai commi 1, 2 e 3 deve essere calcolato in conformità all'art. 29 dello stesso D.Lgs. 163/2006 e non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
6. Gli importi indicati costituiscono importi totali pagabili al netto dell'IVA.
7. Eventuali costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
8. Nessun intervento di lavori può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere i limiti economici di cui al presente articolo o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
9. Non costituisce artificioso frazionamento:
  - a) l'esecuzione di interventi in economia della medesima tipologia, il cui impegno di spesa è imputato ad esercizi finanziari diversi e le cui approvazione e procedura di affidamento sono autonome e separate l'una dall'altra;
  - b) l'affidamento di un intervento misto di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, con prevalenza del settore lavori, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore in conformità alla disciplina vigente per ciascuno di essi, qualora tali affidamenti separati siano motivatamente ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

#### **Art. 5 - Programmazione e previsione**

1. Il Bilancio di Previsione contiene gli stanziamenti per gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria di immobili ed impianti, attribuiti con il P.E.G. alla gestione accentrata del Dirigente del Settore LL.PP.
2. L'Amministrazione individua nell'elenco annuale del Programma triennale delle OO.PP. previsto dall'art. 128 del Codice e nel Bilancio di previsione annuale l'elenco dei lavori prevedibili da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, anche per interventi aggregati.
3. l'amministrazione individua altresì uno stanziamento per gli interventi non preventivabili.

#### **Art. 6 - Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 2, del D.Lgs 163/2006 per ogni intervento di lavori in economia è nominato dall'Ente, tramite il responsabile del programma dei LL.PP., un responsabile del procedimento. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, qualora non sia nominato espressamente un diverso responsabile del procedimento, esso coincide con il responsabile del Servizio Manutenzioni del Settore "Realizzazione e riuso OO.PP."
2. Al responsabile del procedimento sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta della/e impresa/e, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.
3. La figura del responsabile del procedimento può coincidere con quella del progettista e del Direttore dei Lavori.

#### **Art. 7 - Gli atti della procedura in economia**

1. La gestione della spesa per interventi in economia è affidata dalla Giunta comunale al Dirigente del Settore Lavori Pubblici con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, con il quale sono altresì elencati i lavori prevedibili e sono definiti gli obiettivi operativi; allo stesso Dirigente è affidata la gestione in economia di lavori anche non previsti, allorché ricorrano gli estremi dell'urgenza e purché rientrino nel budget assegnato.
2. Le variazioni delle previsioni per lavori in economia sono disposte mediante atto di variazione di P.E.G.
3. La procedura di realizzazione di interventi in economia di cui al presente Regolamento è di norma preceduta, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, da determinazione a contrarre del Dirigente contenente: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente. Con lo stesso atto si prenota la relativa spesa.
4. Al termine della procedura il Dirigente affida l'intervento, con apposita determinazione con cui viene anche impegnata la spesa, all'Impresa che ha presentato la migliore offerta.
5. Nel caso di interventi di lavori in economia da eseguirsi in economia diretta e di interventi da eseguirsi per cottimo fiduciario o con sistema misto di importo inferiore ad € 40.000,00= per i quali è consentito l'affidamento diretto, i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono sostituiti dalla determinazione che dispone ed ove occorra motiva l'affidamento/i, anche se preceduto/i da una indagine di mercato, impegna la relativa spesa ed attesta la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali;

#### **Art. 8 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Gli interventi di lavori in amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 3, sono curati direttamente dal responsabile del procedimento di cui all'art. 6 che li esegue con personale dipendente dell'Amministrazione e con acquisizione di materiali e noleggio di mezzi eventualmente necessari.
2. Ove non sia sufficiente il solo personale dipendente, il responsabile del procedimento richiede, per il tramite dei competenti servizi comunali e in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, l'assunzione di personale straordinario esclusivamente per l'esecuzione degli interventi stessi e, quindi, con prestazione limitata al tempo strettamente necessario alla relativa realizzazione.
3. Il responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto dei materiali e al noleggio dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'intervento mediante distinte indagini di mercato in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti per l'acquisizione di beni e servizi in economia. Quando ne ricorra il caso potrà altresì fare riferimento a gare o ad altri sistemi di individuazione dei prezzi di forniture già effettuate dall'Ente, purché valide e congrue.
4. La determinazione con cui si dispone l'esecuzione di interventi di lavori per amministrazione diretta deve essere corredata da apposita relazione del Responsabile del Procedimento in cui siano riportate le necessità, l'ammontare della spesa prevista ed i mezzi per farvi fronte.

#### **Art. 9 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario - Modalità di affidamento**

1. Le modalità di affidamento dei lavori in economia sono disciplinate come segue:
2. per i lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00= e fino ad € 200.000,00=, in applicazione dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. La scelta degli operatori economici da interpellare avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, sulla base di indagini di mercato e/o tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
4. l'affidamento dei lavori di cui al comma 2 avviene di norma mediante lettera di invito per posta; può avvenire anche per fax o per posta elettronica nel rispetto alle regole applicabili alle comunicazioni di cui all'art. 77 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di intervento d'urgenza o di somma urgenza di cui all'articolo 13, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
5. La lettera di invito contiene:
  - a) L'oggetto dell'intervento, le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
  - b) le indicazioni relative alle modalità di redazione dell'offerta o del preventivo richiesto, il termine di presentazione e le modalità di scelta del contraente;

- c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
  - d) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
  - e) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non esattamente predeterminati, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
  - f) le modalità di pagamento;
  - g) le garanzie;
  - h) le eventuali penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'Ente e il dritto dell'Ente di risolvere il contratto in danno, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario;
  - i) la richiesta della dichiarazione dell'operatore economico di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dal foglio patti e condizioni o dal capitolato e di uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare alle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza.
6. Per i lavori di cui al comma 2 è ordinariamente richiesta la presentazione di offerta segreta. L'offerta richiesta sulla base di "Foglio di Patti e Condizioni" comporta la sottoscrizione per l'accettazione dell'offerente e la trasmissione unitamente all'offerta.
  7. L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità contenute nella richiesta entro il termine stabilito, comunque non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della richiesta.
  8. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
    - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
    - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non siano previste variazioni qualitative.
  9. Agli affidamenti in economia non si applica il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dal combinato disposto degli artt. 86 e 122, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006; tuttavia a norma dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006, il responsabile del procedimento può sottoporre a verifica ed eventualmente escludere le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
  10. L'esame e la scelta delle offerte segrete sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto, alla presenza di due testimoni e con l'assistenza di un segretario.
  11. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 8, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
  12. Nei casi di lavori di importo inferiore ad e 40.000,00= è consentito trattare direttamente con un unico operatore economico; il responsabile del procedimento deve comunque accertare il possesso da parte dell'operatore economico individuato dei requisiti di idoneità morale e della capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, e deve attestare la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento;
  13. nei casi di lavori di cui al precedente comma 12 l'eventuale indagine di mercato può consistere in lettera di invito ed offerta redatta in forma semplificata purchè contenenti la descrizione dell'intervento richiesto, il prezzo e le clausole del rapporto contrattuale ritenute essenziali.
  14. L'affidamento dell'intervento deve essere comunicato per scritto all'operatore economico affidatario unitamente agli estremi del provvedimento di impegno a norma dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000.
  15. L'affidamento si formalizza mediante "atto di cottimo" riportante i contenuti di cui all'art. 144 del DPR 554/1999 e di cui all'art. 3 del D.M. 145/2000. L'atto di cottimo è concluso in forma di scrittura privata, anche nella forma della corrispondenza commerciale, salvo che il responsabile del procedimento abbia previsto nella determinazione a contrattare, in conformità ai criteri adottati dal Regolamento generale sui contratti, la forma pubblica amministrativa, in ragione della natura, dell'importo e di ogni altra caratteristica dell'intervento, in funzione della tutela dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 10 - Contratti aperti**

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 9, comma 5 lett. e) una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal presente regolamento, gli ordini dei lavori sono fatti volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordine che deve contenere:
  - a) l'oggetto della singola consegna, nell'ambito del contratto aperto;
  - b) le caratteristiche tecniche dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c) il termine assegnato per l'attuazione del singolo lavoro;
  - d) ogni altro elemento che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dall'art. 4 del presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
  - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
  - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

### **Art. 11 - Garanzie**

1. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti candidati agli affidamenti di lavori in economia sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria
2. I soggetti affidatari sono tenuti alla costituzione della garanzia fideiussoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione dei lavori per gli importi e con le modalità di cui all'art. 113 del Codice. Possono essere esonerati dalla costituzione di detta garanzia i soggetti affidatari di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della fidejussione a garanzia della rata di saldo e della polizza assicurativa per danni di esecuzione assicurazioni, a condizione che siano comunque muniti di polizza generale di responsabilità civile.

### **Art. 12 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Qualora la somma impegnata per l'esecuzione di lavori in economia si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione alla eccedenza di spesa, nei limiti di importo e di competenza previsti dal presente regolamento.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

### **Art. 13 - Interventi d'urgenza e di somma urgenza**

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura ed è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
3. Nei casi di lavori di somma urgenza causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 1, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
5. Dell'evento di cui ai commi 1 e 3 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Dirigente.

6. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
7. Il tecnico di cui al comma 3 redige entro sette giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente che provvede, previa eventuale acquisizione di autorizzazione di competenza della Giunta comunale, all'adozione di una apposita determinazione che approva l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi.
8. Qualora i lavori di cui al comma 3 non conseguano l'approvazione della Giunta comunale, il responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
9. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

#### **Art. 14 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco**

1. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre che il Dirigente del Settore competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 15 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) per le forniture di materiali, per acquisizione di servizi e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
  - b) per servizi professionali, sulla base del relativo progetto di notula, previa verifica dell'applicazione del prezzo concordato e della regolare esecuzione del servizio;
  - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con invio ai competenti servizi finanziari per il pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

#### **Art. 16 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
  - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
  - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
  - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.
3. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onere o nel



- contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dei dati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
4. I lavori per cottimo relativi ad interventi di manutenzione oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati ai singoli ordini, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordine medesimo. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a tre mesi successivi all'esaurimento del contratto.
5. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
  - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
  - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
  - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
  - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
  - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
  - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
  - h) dei pagamenti già effettuati;
  - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
  - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
6. Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00= il certificato di regolare esecuzione o il collaudo possono essere redatti in forma sintetica.
7. Per gli interventi relativi agli impianti di cui alla Legge n. 46/1990, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante altresì l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.
8. La liquidazione degli interventi in economia è fatta con atto del Dirigente, nelle forme previste dal regolamento di contabilità, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.

#### **Art. 17 – Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori in economia.
2. sono, pertanto, abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente approvate da questa Amministrazione in materia di lavori in economia.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Le disposizioni, gli importi e le soglie previste nel presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione relativa alla sua approvazione sarà divenuta esecutiva e sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti comunali.